

AL PRESIDE IL POTERE DI SOSPENDERE PROF E ATA FINO A 10 GIORNI

Sanzioni fuori termine eppure valide, cosa cambia per i dirigenti scolastici

DI MARCO NOBILIO

I dirigenti potranno sospendere i docenti e il personale Ata fino a 10 giorni. E dovranno farlo rispettando i termini del procedimento disciplinare. Se non li rispetteranno, le sanzioni eventualmente irrogate rimarranno valide, ma loro incorreranno nella responsabilità disciplinare. I termini sono rimasti invariati: contestazione di addebito entro 20 giorni dal fatto antidoveroso con preavviso di almeno 10 giorni e conclusione del procedimento entro 60 giorni dalla contestazione dell'addebito. La novità è contenuta nel decreto Madia, emanato dal governo il 19 maggio scorso, che riforma il testo unico dei dipendenti pubblici e riscrive la disciplina procedurale delle sanzioni disciplinari. Ma non scioglie alcuni nodi interpretativi, sui quali si stanno interrogando gli addetti ai lavori, sia per quanto riguarda l'individuazione dell'autorità dotata del potere disciplinare sia per quanto riguarda la durata dei procedimenti.

Nella prima stesura del testo del decreto, per il personale della scuola, docenti compresi, l'autorità disciplinare per le sanzioni sospensive fino 10 giorni veniva espressamente individuata nel dirigente scolastico. Nel testo definitivo, però, il dirigente scolastico è stato sostituito con il dirigente della struttura. Va detto subito, peraltro, che tale ultima figura, secondo il ministero dell'istruzione, è il dirigente scolastico (si veda la circolare 88/2010). Ma la sostituzione della locuzione «dirigente scolastico» con «dirigente della struttura» non sembrerebbe militare in favore di questa tesi. E poi c'è il problema dei termini del procedimento disciplinare. Nella prima stesura il governo aveva ritenuto di qualificare tali termini alla stregua di ordinatori. E lo aveva fatto scrivendo nel decreto che il decorso dei termini non avrebbe comportato né la decadenza dell'azione disciplinare, né l'invalidità della sanzione eventualmente irrogata oltre il termine.

La previsione di termini ordinatori in luogo di quelli perentori, da sempre previsti nei procedimenti punitivi in generale e, in particolare, in quelli disciplinari, aveva messo in allarme talune organizzazioni sindacali. Che avevano allertato anche le commissioni parlamentari in sede di emissione dei pareri prescritti dalla legge sui decreti legislativi. Tant'è che la inopportunità di questa decisione era stata posta in evidenza anche da alcuni commissionari. E sulla stessa linea si era espresso anche il Consiglio di stato che, in sede consultiva, aveva evidenziato la necessità di rivedere questa scelta

in favore del ripristino dei termini perentori (adunanza della Commissione speciale dell'11 aprile 2017, numero 00916/2017 e data spedizione 21/04/2017, numero affare: 00422/2017). In particolare, la Commissione speciale aveva fatto presente che la previsione di termini ordinatori non apparisse «in sintonia con la legge delega» il cui intento sarebbe quello di introdurre «norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi e di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare». Secondo i giudici amministrativi, ciò era dovuto al fatto che «l'eliminazione totale di termini perentori» rischiasse «di mettere a repentaglio proprio il perseguimento di tali obiettivi, procrastinando sine die l'avvio e la conclusione del procedimento disciplinare ed esponendo il dipendente al rischio di un esercizio dell'azione disciplinare arbitrario o addirittura ritorsivo, anche a lunga distanza di tempo dai fatti.»

L'inopportunità dell'introduzione di termini non perentori era stata esplicita dal Consiglio di stato già in occasione della cancellazione della perentorietà dei termini dell'azione disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti colpevoli di falsa attestazione della presenza in servizio. E adesso è stata ribadita anche in considerazione dell'indirizzo delle magistrature superiori, concordi nel ritenere che la perentorietà sia funzionale al buon andamento e all'imparzialità della pubblica amministrazione. Tanto più che la stessa Corte costituzionale ha spiegato che l'impunità del dipendente, non dipende dalla previsione, in sé, del termine perentorio, bensì «da comportamenti omissivi delle singole Amministrazioni che, essi sì, potrebbero risultare in altra sede censurabili» (Corte costituzionale, 28 maggio 1999, n. 197).

Il governo, quindi, ha fatto dietrofront sulla questione dei termini qualificandoli espressamente alla stregua di perentori. Ma non ha ritenuto di munire la perentorietà del termine della sanzione prevista in questi casi. E cioè la decadenza dell'azione disciplinare e la nullità delle sanzioni eventualmente irrogate oltre il termine. Anzi, il legislatore regolamentare ha ritenuto di fare esattamente il contrario: prevedere espressamente la validità del procedimento azionato in violazione dei termini e dichiarare valida anche la sanzione fuori termine. Salvo comminare una sanzione disciplinare all'inutile decorso del termine nei confronti del dirigente inadempiente.

© Riproduzione riservata